

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Le misure del D.L. n. 19/2024 per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori



PNRR

Dossier

Il conseguimento degli obiettivi fissati (*milestone e target*) nel PNRR e rimodulati a seguito della revisione approvata dal Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023¹, necessita di dotare le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori di strumenti efficienti ed efficaci, tali da implementare e rafforzare la loro attitudine al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Proprio al fine di dotare le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori di tali strumenti giuridici ed operativi il legislatore, con l'art. 8 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), ha introdotto misure tese al rafforzamento della capacità amministrativa di tali soggetti. In particolare, il citato art. 8, D.L. n. 19/2024 individua una serie di modifiche alle disposizioni in materia di *governance* del PNRR che innovano in più punti la normativa vigente².

– Le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Il primo comma del citato art. 8, D.L. n. 19/2024, attraverso la modifica dell'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13³ (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), ha inserito anche le regioni (oltre a enti locali ed enti e aziende del Servizio sanitario nazionale) nel novero dei soggetti pubblici autorizzati ad erogare, relativamente ai progetti del PNRR, gli *incentivi per funzioni tecniche*⁴ (oggi

¹ La decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ha elevato la dotazione finanziaria complessiva del Piano a 194,42 miliardi di euro (in luogo dei precedenti 191,49) ed ha operato la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.

² Si tratta, in particolare, di interventi specifici e mirati, relativi a singoli aspetti della *governance* del PNRR accomunati dalle finalità semplificatorie e acceleratorie.

³ Contiene misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

⁴ Gli incentivi per funzioni tecniche sono compensi a favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, che vengono corrisposti a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture. Essi operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3, del Testo unico sul pubblico impegno (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Tali incentivi svolgono una funzione di stimolo per:

- l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione;
- il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

La disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche è contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 45 e all'allegato I.10. Quest'ultimo reca l'elenco tassativo delle attività da incentivare. Il limite delle risorse destinabili all'incentivo viene confermato al 2% dell'importo a base di gara, di cui l'80% destinato ai

disciplinati all'art. 45 del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al D.Lgs. 36 del 2023), anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti⁵.

In tal caso le Regioni (così come gli altri enti pubblici autorizzati) prevedono attraverso i propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata. Attraverso tale forma di incentivazione il legislatore si propone di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026.

– I contratti di collaborazione con professionisti ed esperti per supporto a procedimenti amministrativi connessi al PNRR

Più articolata, invece, è la novella operata dal secondo comma dell'art. 8, D.L. n. 19/2024 nei confronti del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113)⁶.

Il primo di tali interventi (di cui all'art. 8, comma 2, lettera oa)) consiste nell'introduzione di un nuovo periodo all'art. 1, comma 2 che ha, parzialmente rimodellato (in chiave acceleratoria) le procedure speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a professionisti da impiegare per l'attuazione del PNRR.

In particolare, la norma citata prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoro e contratti di collaborazione per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedenti la durata di attuazione dei

tecniche, mentre il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi o per attività formative. Il tetto massimo individuale dell'incentivo viene di nuovo elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

⁵ La norma specifica che l'incentivo al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti PNRR può derogare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, alla luce del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

⁶ Recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*

progetti di competenza delle singole amministrazioni. In ogni caso la scadenza di tali contratti deve essere antecedente al 31 dicembre 2026.

I contratti in questione devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale e per non più di una volta.

Fanno eccezione (proprio ai sensi della novella introdotta da D.L. n. 19/2024) i contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 807, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del *Sub-investimento 2.2.1 Assistenza tecnica a livello centrale e locale*, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.

Grazie alla novella in oggetto il generale divieto di proroga per le volte successive alla prima non trova applicazione rispetto ai contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del *Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"*.

– I contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni

Le successive lettere da a) a c) dell'art. 8, comma 2, D.L. n. 18/2024, hanno integrato il dettato delle norme di carattere transitorio che hanno reso possibile la conclusione, in relazione al PNRR, di contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva superiore a trentasei mesi, nell'ambito di alcune pubbliche amministrazioni.

Si tratta, in particolare:

- dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, concernente il reclutamento a termine di personale da assegnare alle amministrazioni centrali per lo svolgimento di progetti e attività inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

⁷ Introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. A tal proposito appare utile ricordare che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 80/2021, dispone che le risorse residue e non impegnate del *Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 – Componente 1*, del PNRR, quantificate in 48,1 milioni di euro, siano destinate, nell'importo di 30 milioni, al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché nell'importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un *Portale di progetto* e di una *Unità centrale* presso il *Dipartimento della funzione pubblica*.

- dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 80/2021, relativo al reclutamento a termine di addetti all’ufficio per il processo;
- dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 80/2021, inerente al reclutamento a termine di personale tecnico per la piena operatività dell’ufficio per il processo e per il supporto delle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR⁸.

Rispetto alle tre fattispecie illustrate la novella ha chiarito, con un intervento di interpretazione autentica, che la possibilità di una durata dei contratti di lavoro superiore a trentasei mesi si pone in deroga rispetto alla disciplina generale per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81⁹.

– La disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell’ambito del SSN

Il comma 2-bis dell’art. 8, D.L. n. 19/2024 ha (ulteriormente) modificato la disciplina transitoria, originariamente dettata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (e più volte sottoposta a revisione), volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN). Può beneficiare di tale previsione anche il personale non più in servizio, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Dette stabilizzazioni debbono, comunque, essere attuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

⁸ Per questa terza fattispecie, la durata dei rapporti di lavoro è prevista pari a trentasei mesi, con possibilità di proroga entro i termini previsti dalla norma.

⁹ Sul punto, tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. La disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato contenuta nel Capo III (artt. da 19 a 29) del D.Lgs. n. 81/2015 è stata oggetto di un importante intervento di revisione ad opera del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. *Decreto dignità*) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96. *Tale novella, però, non trova applicazione rispetto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni*. L’art. 1, comma 3, dello stesso D.L. n. 87/2018 prevede, infatti, che *rispetto ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina*. La dottrina prevalente interpreta questa previsione normativa nel senso di riconoscere ancora validità, rispetto ai lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, alle norme del Capo III, D.Lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente alla novella.

La nuova normativa, grazie alle modificazioni apportate all'art. 1, comma 268, lett. b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234¹⁰, ha prorogato di un ulteriore anno il termine entro cui gli enti del SSN possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato volte alla predetta stabilizzazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, portandolo al 31 dicembre 2025 attualmente in vigore.

La novella ha inciso anche sulla disciplina dei requisiti di anzianità richiesti ai fini della stabilizzazione. Nello specifico, la norma richiede che il personale oggetto di stabilizzazione abbia maturato, al 31 dicembre 2023¹¹, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022 e differito proprio dall'art. 8, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2024), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione¹². La novella in questione è espressamente finalizzata a:

- garantire l'attuazione del *Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale*¹³;
- perseguire gli obiettivi previsti dal PNRR;
- non disperdere le professionalità acquisite.

– **Le misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici**

Il terzo comma dell'art. 8, D.L. n. 19/2024 modifica in più punti l'art. 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77¹⁴ (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)

¹⁰ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. A tal proposito appare opportuno ricordare che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della L. n. 234/2021, e s.m.i., è stata introdotta ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19.

¹¹ Tale termine non appare del tutto coerente con la modifica apportata al successivo termine relativo all'arco temporale entro il quale vengono richiesti almeno sei mesi di servizio. Proprio in ragione di tale mancanza di coordinamento la dottrina più accorta ritiene che tale termine sia stato implicitamente prorogato al 31 dicembre 2024.

¹² Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle testé descritte si rende provvedere previo espletamento di apposite prove selettive.

¹³ Di cui al Decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77.

¹⁴ In tema di *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*. Detto provvedimento normativo, predispone specifiche misure in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e

attraverso il quale il legislatore ha introdotto nell'ordinamento disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici¹⁵, con particolare attenzione al PNRR, al *Piano nazionale per gli investimenti complementari*¹⁶ e al *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030*¹⁷.

Detta norma esclude l'applicabilità dei limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81¹⁸ ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati da *società in house* qualificate per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l'attuazione del progetto.

Entrando nello specifico della nuova disciplina l'art. 8, D.L. n. 19/2024, lett. a) – nel novellare il quarto comma del citato art. 10, D.L. n. 77/2021 – ha ampliato le possibilità operative di Regioni, Province autonome e enti locali nell'ambito dei processi di avvalimento del supporto tecnico-operativo di *società in house* qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. In particolare, la norma, a seguito della novella, prevede che detti enti possano avvalersi del predetto supporto tecnico-operativo *anche* per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato¹⁹.

La successiva lettera b) (che modifica il comma 6, dell'art. 10, D.L. n. 77/2021) ha disposto che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto tecnico-operativo, le

resilienza, di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

¹⁵ Gli strumenti per il raggiungimento di tale risultato sono rappresentati dal rafforzamento delle strutture amministrative e dagli interventi di accelerazione e snellimento delle procedure burocratiche.

¹⁶ Previsto dal D.L. 6 maggio 2021, n. 59, *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

¹⁷ Di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 *sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

¹⁸ In materia di, rispettivamente:

- apposizione del termine e durata massima del contratto di lavoro;
- proroghe e rinnovi;
- numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili.

In tali casi i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026, termine finale del periodo di attuazione del PNRR.

¹⁹ Secondo la formulazione precedente (in cui è stata inserita la parola *anche*) il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato appariva, per questi enti, come il *percorso obbligato* per il ricorso al supporto tecnico-operativo di *società in house*.

società interessate possono provvedere con le risorse interne, *ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del successivo comma 6-ter* (cfr. *infra*), con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito *Codice dei contratti pubblici*²⁰ e dal *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Infine, la lettera c) modifica in due punti il citato comma 6-ter dell'art. 10, D.L. n. 77/2021 al fine di puntualizzare maggiormente la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. Attraverso la prima modifica (che ha per oggetto il secondo periodo del comma 6-ter) il legislatore ha chiarito che l'obbligo di non eccedere la data del 30 giugno 2026 per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati *dalle società in house* per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali è, in ogni caso, riferito ai contratti che abbiano ad oggetto la realizzazione di progetti del PNRR.

La seconda modifica (che insiste, invece, sul periodo successivo) prescrive che nei contratti di lavoro a tempo determinato sia sempre indicato, a pena di nullità, non è solo il progetto del PNRR, ma anche l'eventuale progetto finanziato con altri fondi europei e nazionali, anche diversi da quelli legati all'attuazione del PNRR²¹.

– Il Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera

L'art. 8, comma 4, del D.L. n. 19/2024 – che introduce i commi 290-bis e 290-ter nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*) – contribuisce alla definizione di alcuni aspetti legati al supporto tecnico ai commissari straordinari per le seguenti opere:

- Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera;
- collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse;

²⁰ A tal proposito si segnala che l'art. 10, comma 6, D.L. n. 77/2021, contiene un esplicito riferimento *Codice dei contratti pubblici* vigente al momento della sua entrata in vigore (ossia al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale riferimento va oggi inteso, tuttavia, come rivolto al *Codice dei contratti pubblici* attualmente vigente, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

²¹ Ciò dovrebbe consentire di precisare meglio il progetto al quale è riferita la prestazione lavorativa.

- collegamento intermodale Roma-Latina: tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave).

In particolare la novella ha precisato che detti commissari straordinari possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dalle norme di carattere generale²². Gli oneri relativi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290 della legge di bilancio per il 2024 (quindi nel limite massimo dello 0,7 per cento).

I compensi per il supporto tecnico prestato da detti soggetti sono definiti con provvedimento degli stessi commissari straordinari, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente.

Ai sensi del terzo periodo dell'art. 1, comma 290-*bis* resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della L. 27 dicembre 2013, n. 147²³ (*Legge di stabilità 2014*), e dagli artt. 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26²⁴ (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*).

Ai sensi del successivo comma 290-*ter* l'erogazione dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 519, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (*legge di bilancio 2023*) – per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema

²² Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

²³ In particolare, detta norma prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici nel *conto economico consolidato* ISTAT (di cui all'art. 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.) non possano erogare, ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano i limiti di legge (cfr. art 23-*ter*, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.). Sono compresi tra i trattamenti pensionistici in questione i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

²⁴ Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 la pensione, c.d. *quota 100*, non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Analogamente il terzo comma del successivo art. 14.1, esclude la cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui) per la c.d. *pensione anticipata flessibile*.

idrico del Peschiera²⁵ (concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano) e il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma – è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del D.L. 14 aprile 2023, n. 39 (c.d. *decreto siccità*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Pertanto, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera²⁶, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure previste dalla legge²⁷. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.

Il Commissario è tenuto, infine, all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

– Novità in tema di interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento per l'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma

²⁵ Pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

²⁶ Nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021.

²⁷ Il riferimento è all'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) il quale autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Sempre in merito alla *Messa in sicurezza e all'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera* l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 19/2024, con l'abrogazione dell'art. 1, comma 520, della L. n. 197/2022, ha espunto dall'ordinamento la norma che demandava ad un decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*:

- l'individuazione degli interventi da finanziare;
- le modalità di erogazione;
- i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto *Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano*.

Il provvedimento, dall'evidente intento semplificatorio, ha determinato il venir meno della disciplina speciale, inizialmente prevista per la *Messa in sicurezza e all'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera* ed il conseguente rinvio alla disciplina generale in materia di trasferimento delle risorse prevista per le ipotesi di nomina dei commissari straordinari.

– La deroga al divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Il sesto comma dell'art. 8, D.L. n. 19/2024, introduce una parziale deroga ai principi di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede un generale divieto di *procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto* per le ipotesi in cui gli enti territoriali non abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, o abbiano mancato di inviare, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche²⁸, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

La norma, già nella sua formulazione precedente, individuava alcune precise e ipotesi in cui detti enti territoriali erano (e sono tuttora) autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, quando queste siano necessarie a garantire:

²⁸ Di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale;
- lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)²⁹, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La novella ha introdotto una ulteriore fattispecie di deroga rappresentata dalle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’art. 19, comma 1, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162) recante *Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*. Nello specifico si tratta di assunzioni previste dalla normativa citata al fine di promuovere il rafforzamento:

- della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni;

²⁹ Nello specifico si tratta delle seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
- l-bis) i servizi in materia statistica.

- delle funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

– Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Il settimo comma dell'art. 8, D.L. n. 19/2024, è finalizzato alla riorganizzazione del riparto delle risorse per il *Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* (MASE). A tal fine la norma in commento ha introdotto alcune modifiche testuali all'art. 26 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che istituisce il fondo in parola³⁰.

È proprio nell'ottica di tale riorganizzazione che la norma in commento ha introdotto un nuovo comma, il 2-bis, al citato art. 26 del D.L. n. 36/2022. La nuova disposizione prevede che la dotazione finanziaria del *Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* (MASE) venga integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 34, commi 1 e 3, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233), destinate:

- a) al reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR (per un importo di euro 1.270.000);

³⁰ In particolare, il citato art. 26 del D.L. n. 36/2022, nella stesura originaria, recita:

1. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

- b) alle esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente massimo di centocinquantadue unità assegnato al Ministero della transizione ecologica in funzione del conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica Previsti dal PNRR (per un importo pari a euro 230.000).

L'incremento delle dotazioni del *Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* (MASE) si pone in relazione con la riprogrammazione del PNRR conseguente alla deliberazione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha portato ad una implementazione delle risorse finanziarie destinate al supporto degli investimenti riferiti alla componente REPowerEU, di competenza specifica del MASE³¹.

– Le disposizioni in materia di Dirigenza degli enti locali

L'art. 8, comma 7-bis, del D.L. n. 19/2024, attribuisce agli enti locali che attivano procedure di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di dirigenti ai sensi dall'art. 110, comma 1 del *Testo unico sugli enti locali* (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267³², nel corso del 2024, la possibilità di

³¹ In particolare, l'implementazione di tali nuove risorse previste risponde ad una duplice esigenza. Da un lato si rende, infatti, necessario garantire un monitoraggio capillare attraverso il sistema ReGiS e, dall'altro, si palesa sempre più la necessità di forme di supporto rivolte ai Soggetti attuatori, originari e delegati.

³² Ai sensi dell'art. 110 del TUEL in tema di Incarichi a contratto, lo Statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è chiamato, quindi, a definire la quota attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Il secondo comma dell'art. 110 contempla, invece, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di dirigenza ed alte specializzazioni, *al di fuori della dotazione organica*, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente (per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica). Lo scenario è però mutato con l'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009 (la c.d. *riforma Brunetta*), i cui principi, ai sensi dell'art. 74 dello stesso decreto "*costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali*". Questa legge delegata infatti ha novellato, tra le altre cose, l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (sempre in tema di *incarichi di funzioni dirigenziali*) introducendo principi in parte non compatibili con le previsioni di cui all'art. 110 TUEL. Il comma 6-ter del citato art. 19, del D.Lgs. n. 165/2001, infatti, prevede espressamente che i precedenti commi 6 e 6-bis siano applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 (quindi anche agli enti locali). La prima norma citata, il comma 6, stabilisce limiti quantitativi diversi e più stringenti per il conferimento di detti incarichi a tempo determinato (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla

individuare *i requisiti di anzianità di servizio richiesti* anche in deroga ai criteri stabiliti dal *Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione* di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Restano, comunque, ferma la necessità del possesso, in capo al soggetto incaricato di una comprovata esperienza pluriennale e della specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico. Devono, altresì essere rispettati i limiti di legge in materia di *incompatibilità e inconfiribilità*.

A tal proposito sembra opportuno ricordare, inoltre, che l'art. 8, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) ha disposto che *“Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali*

seconda fascia). Questi incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, la formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il successivo comma 6-bis, nel tener fermo il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia fornisce ulteriori elementi per il calcolo del quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dalla legge. Come detto le norme in questione necessitano di una lettura coordinata. La questione presenta non poche difficoltà sotto il profilo ermeneutico. Si tratta, infatti, di norme di pari rango rispetto alle quali la dottrina prevalente nega alcun rapporto di specialità, preferendo ricostruire la fattispecie in termini di integrazione. Inoltre, la giurisprudenza contabile ha escluso che la normativa sul pubblico impiego possa limitare l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, anche rispetto a questi aspetti, riconoscendo l'applicabilità agli enti locali sia delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001, sia dell'art. 110, comma 1, TUEL, per ciò che attiene al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto. A ciò occorre aggiungere che l'attuale testo del primo comma dell'art. 110 TUEL è frutto di una novella operata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (successivo alla c.d. *riforma Brunetta*). L'applicazione del criterio cronologico per la risoluzione delle antinomie porta, quindi, a considerare legittime le assunzioni a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali previsti nella dotazione organica, entro i limiti percentuali previsti dal primo comma dell'art. 110. Stante l'incompatibilità dei principi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 con l'art. 110, co. 2, del TUEL sembra, invece, da escludere la possibilità di conferire incarichi di tipo dirigenziale a contratto al di fuori della dotazione organica.

incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.”. Inoltre, io successivo comma 2 ha disposto che “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

– Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del MASAF

I commi 8, 9 e 10, dell’art. 8, D.L. n. 19/2024 disciplinano l’istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), aggiuntivo rispetto alla dotazione organica. L’istituzione della nuova figura dirigenziale risponde all’esigenza di potenziamento e rafforzamento delle competenze del Ministero in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa³³, nell’ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative.

L’incarico, che può essere conferito anche in deroga alle percentuali fissate dal *Testo unico del pubblico impiego*³⁴ e comporta l’attribuzione di:

³³ In coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 891 a 893, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*.

³⁴ Art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001:

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione

- compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa
- funzioni di cooperazione e supporto all'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo;
- funzioni di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionale il nuovo direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione (comma 9). Inoltre, il successivo comma 10 autorizza, per le finalità sopra illustrate, autorizza la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025³⁵.

– Il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF

L'undicesimo comma, dell'art. 8, D.L. n. 19/2024, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti, dispone l'incremento di 3 milioni di euro della dotazione del *Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di*

professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

³⁵ A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del *Fondo speciale di parte corrente* iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della Missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)³⁶ per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A tal proposito sembra opportuno ricordare che il citato Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR è già stato di incrementato, dell'art 1, comma 457, L. n. 197/2022 per un importo pari a:

- di 9 milioni di euro per l'anno 2023;
- 12 milioni di euro per l'anno 2024;
- 11,6 milioni di euro per l'anno 2025.

– La stabilizzazione del Personale a tempo determinato dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

I commi 12 e 13 dell'art. 8, D.L. n. 19/2024, introducono disposizioni relative al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che mirano a garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle capacità dell'agenzia stessa, anche ai fini dello svolgimento delle progettualità previste dalla *Misura 1.5* del PNRR in materia di *Cybersecurity*, attraverso la stabilizzazione nei propri ruoli del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

In particolare, le nuove norme autorizzano l'Agenzia ad indire, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 14 giugno 2021, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109)³⁷, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio

³⁶ Di cui all'articolo 10 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

³⁷ La norma citata prevede la possibilità, per l'Agenzia di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato.

continuativo per almeno quindici mesi entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva stessa³⁸.

All'esito delle procedure di selezione, l'*Agenzia per la cybersicurezza nazionale* procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo del personale. Tale inquadramento costituisce *nuovo titolo di assunzione*, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale in questione sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.

Il comma 13 ha dimezzato (un anno rispetto ai due anni inizialmente previsti) il periodo di servizio continuativo presso l'Agenzia, il requisito per la riservabilità di una quota di posti fino al cinquanta per cento dei posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato.

– L'incremento delle risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell'Avvocatura dello Stato

Il comma 14 dell'art. 8, D.L. n. 19/2024, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, ha incrementato la consistenza del *Fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato*, di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Detto fondo è finalizzato alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato coinvolto nel raggiungimento di *milestone e target* previsti dal PNRR. La finalità dichiarata nel PNRR è, infatti, quella consentire di affrontare i problemi più urgenti, con l'obiettivo di rispondere alle sempre più pressanti domande di tempestività delle decisioni giudiziarie, in particolare in materia civile, che

³⁸ La previsione normativa mira, altresì, alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale in questione.

provengono da cittadini, imprese, investitori e osservatori internazionali. Il personale coinvolto in questi processi risulta inevitabilmente gravato ad un maggiore sforzo.

La norma in commento si propone di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi sforzandosi di rendere più *appetibile* sia la permanenza nell'Avvocatura dello Stato, sia il reclutamento di nuovo personale.

La stessa norma precisa che alla relativa copertura degli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del *Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili* di cui all'art. 1, comma 199, della L. 23 dicembre 2014, n. 190³⁹, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*.

– L'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute

I commi 15 e 16 dell'art. 8, D.L. n. 19/2024 dispongono⁴⁰, con decorrenza dal 1 giugno 2024, l'incremento della dotazione organica del Ministero della Salute, attraverso l'istituzione di un nuovo posto di funzione dirigenziale, di livello generale, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Al nuovo dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca relativamente all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria

L'introduzione della nuova figura dirigenziale generale risponde, infatti, ad una duplice finalità:

- potenziare le competenze del Ministero in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR.

³⁹ In particolare, l'art. 1, comma 199, della L. n. 190/2014, recita:

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁴⁰ Analogamente a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 rispetto all'Ufficio di Gabinetto del MASAF.

- coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la novella attribuisce al nuovo dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.

Agli oneri derivanti dall'istituzione del nuovo dirigente di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro – pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025 – si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del *fondo di parte corrente*⁴¹, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

– L'incremento della dotazione organica dirigenziale dell'Agenzie industrie difesa

Il D.L. n. 19/2024, introduce strumenti temporanei finalizzati a garantire e incrementare le capacità tecnico-amministrative dell'*Agenzia industrie difesa* (AID)⁴², in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR.

⁴¹ Di cui al comma 5 dell'art. 34-ter, L. 31 dicembre 2009, n. 196.

⁴² L'*Agenzia Industrie Difesa* (AID), è un Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa, costituito nel 2001, per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa. Esso rende, infatti, possibile l'implementazione di una gestione di tipo industriale e commerciale. Attraverso l'agenzia, si persegue il conseguimento del pareggio di bilancio nelle Unità Produttive ad essa affidate a seguito della riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa.

A tal fine l'art. 8, comma 15-*bis*, ha elevato al 20 per cento, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale⁴³ previsti nella dotazione organica della stessa *Agenzia industrie difesa*.

I relativi oneri devono farsi valere sulle facoltà assunzionali dell'agenzia stessa, disponibili a legislazione vigente.

– I Sistemi informatici del Ministero del turismo

L'art. 8, comma 17, del D.L. n. 19/2024 autorizza il Ministero del turismo a ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare la migrazione dei propri sistemi informativi verso i *servizi cloud del Polo strategico nazionale (PSN)*⁴⁴ e, più in generale, alcuni investimenti e riforme del PNRR nella titolarità del Dicastero o nella cui attuazione sia, comunque, coinvolto.

La migrazione verso il cloud è, infatti, riconducibile agli interventi programmati nell'ambito dell'investimento 1.1. *Infrastrutture digitali* della Missione 1, componente 1 *Migrazione al PSN - PAC pilota* del PNRR, e mira a completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 *Turismo e Cultura* del PNRR, con particolare riferimento dell'investimento 4.1. *Tourism Digital Hub* e ai servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica⁴⁵.

Detta migrazione mira, altresì a garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e ad assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

⁴³ Stabilita al primo periodo del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

⁴⁴ Di cui all'art. 33-*septies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) e all'art. 35 del D.L. 6 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

⁴⁵ La riforma mira ad armonizzare l'ordinamento delle guide turistiche a livello nazionale attraverso la definizione di uno *standard* nazionale minimo della disciplina, tale da non implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma, in particolare, deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta turistica e deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca.

– **Le Modifiche alla disciplina della professione della guida turistica**

Con l'art. 8, comma 17-*bis*, del D.L. n. 19/2024 il legislatore ha modificato in più punti la L. 13 dicembre 2023, n. 190, recante *la disciplina della professione di guida turistica*⁴⁶. I principali aspetti oggetto di novella costituiscono la risposta dell'ordinamento interno ai rilievi mossi dalla Commissione UE la medesima L. n. 190/2023 e attengono a:

- requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica;
- conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
- composizione e aggiornamento dell'elenco nazionale delle guide turistiche;
- regole per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero;
- corsi di specializzazione e aggiornamento;
- disciplina di divieti e sanzioni.

Entrando nello specifico delle innovazioni introdotte dalla disciplina in commento emerge, in primo luogo, la modifica i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, comma 4, della L. n. 190/ 2023. Per questa via, infatti, la lett. a) del citato art. 17-*bis*, D.L. n. 19/2024 ha eliminato l'obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale a carico delle guide turistiche abilitate ai fini dell'esercizio della professione⁴⁷.

Sempre in ordine ai requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica l'art. 17-*bis*, lett. b), n. 1), D.L. n. 19/2024 ha modificato le condizioni per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica prevedendo, attualmente

⁴⁶ La L. n. 190/2023 disciplina, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Detta legge è stata qualificata quale provvedimento collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla *Nota di aggiornamento al DEF 2022* e dal *Documento di Economia e Finanza 2023*, e dà inoltre attuazione all'impegno assunto con il PNRR, di riformare l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

⁴⁷ L'abrogazione di questo obbligo è avvenuta a seguito delle interlocuzioni tra Ministero del turismo e Commissione europea, in cui è stato qualificato come *sproporzionato* l'obbligo di copertura assicurativa personale per i servizi offerti dalle guide turistiche in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei fruitori di tali servizi.

che l'esame di abilitazione debba accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del candidato⁴⁸.

La novella, inoltre, esonera dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che abbiano conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Rispetto ai requisiti richiesti per la partecipazione all'esame di abilitazione l'art. 8, comma 17-bis, lett. b), n. 2.1), (con la modifica dell'art. 4, comma 2, lett. f) della L. n. 190/2023) richiede che il candidato abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento⁴⁹.

L'art. 8, comma 17-bis, lett. b), n. 2.2), coerentemente con la novella dell'art. 3, comma 4 della L. 190/2023 (cfr. *supra*) ha rimosso (con l'abrogazione dell'art. 4, comma 2, lett. g)) le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue tra i requisiti per la partecipazione all'esame di abilitazione professionale⁵⁰.

I numeri 1) e 2) della lett. c), comma 17-bis, art. 8, D.L. n. 19/2024 modificano la disciplina dell'elenco nazionale delle guide turistiche abilitate prevedendo l'obbligo di aggiornamento anche rispetto all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del soggetto iscritto, con indicazione dell'ultima data. Questa norma va letta in relazione al successivo art. 7, comma 3, della L. 190/2023 secondo cui *le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e*

⁴⁸ Invero, la novella appare meno generica rispetto alla precedente formulazione la quale imponeva la verifica del possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge *oltre all'accertamento delle competenze linguistiche*.

⁴⁹ Nella formulazione originaria dell'art. 4, comma 2, lett. f), L. 190/2023, per la partecipazione all'esame di abilitazione richiedeva di *aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento*. La novella ha, di fatto, ampliato il novero dei soggetti che possono avere accesso alla professione.

⁵⁰ La disciplina precedente richiedeva che l'aspirante guida turistica avesse conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue*. In entrambe i casi la legge richiedeva certificazioni rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. Restava, comunque fermo l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

Nell'*elenco nazionale*, istituito presso il Ministero del turismo è istituito dovrà, quindi, essere data tempestiva pubblicità all'aggiornamento delle competenze comunicato dagli iscritti ai sensi del citato art. 7, comma 3⁵¹.

Con riguardo all'esercizio in maniera stabile della professione a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, la lett. d) è intervenuta sull'art. 6, comma 1, lettera b), L. n. 190/2023, disponendo che, l'eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi di legge possa consistere, *a scelta del richiedente*, nel compimento di un *tirocinio di adattamento* ovvero nel superamento di una *prova attitudinale* in lingua italiana.

Il *tirocinio di adattamento*, della durata *massima* di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo⁵².

La *prova attitudinale* in lingua italiana è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente.

Coerentemente con i principi che hanno ispirato questa riforma l'art. 8, comma 17-bis, lett. d), n. 4), ha soppresso, i commi 5 e 6 del citato art. 6, eliminando, quindi, il possesso di certificazioni linguistiche tra i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica anche per chi ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all'estero.

Sempre in ambito all'art. 6 della L. n. 190/2023, l'art. 8, comma 17-bis, lett. d), n. 5) nel modificare il comma 7, lett. a) ha disposto che la dichiarazione preventiva richiesta ai fini dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale, in regime di

⁵¹ La novella mira ad assicurare una migliore e più consapevole selezione dei professionisti da parte dei consumatori e, quindi consentire una prestazione meglio tarata sulle esigenze di coloro che acquistano i servizi offerti.

⁵² Prima della riforma la durata del *tirocinio di adattamento* era fissata in ventiquattro mesi.

libera prestazione dei servizi abbia una *durata di dodici mesi* e sia presentata dal professionista, in via telematica al Ministero del turismo⁵³, *al momento della sua prima prestazione* in Italia.

L'art. 8, comma 17-bis, lett. e) ha eliminato dall'ambito di competenza dei decreti ministeriali ex art. 7, comma 4, L. n. 190/2023 e misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento da parte delle guide turistiche dell'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze⁵⁴.

Infine, la successiva lett. f), precisa che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all'elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale (di cui all'art. 12, comma 3, L. n. 190/2023), si riferiscono, oltre alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche ad ogni altro intermediario di servizi turistici.

– La riduzione della durata di effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto

La prima parte dell'art. 8, comma 18, D.L. n. 19/2024 ha ridotto di un anno – da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi – la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto⁵⁵. La novella ha, quindi, ridotto di un anno la durata dell'effettivo servizio necessario per la progressione in carriera *dalla qualifica di viceprefetto aggiunto a quella di viceprefetto*⁵⁶.

⁵³ Il quale cura, tra le altre cose, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta.

⁵⁴ Restano, invece nella competenza di tali decreti ministeriali (da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare) l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale e delle relative competenze e conoscenze. Detti decreti sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

⁵⁵ L'art. 7 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 *Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266*, ora prevede che il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno otto anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

⁵⁶ A tal proposito si ricorda che la carriera prefettizia è articolata in tre qualifiche: viceprefetto aggiunto; viceprefetto e prefetto.

Scopo dichiarato della novella è quello di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

– Il divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali

La seconda parte del citato comma 18, nel perseguire le medesime finalità di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR testé enunciate, dispone, in deroga a quanto previsto dalla normativa di carattere generale⁵⁷, che il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Tale divieto non trova, però, applicazione rispetto ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

– La convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto)

Sempre al fine di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR l'art. 8, comma 18-bis, D.L. n. 19/2024 attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il Ministero della giustizia e con la società Equitalia Giustizia S.p.A. una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵⁷ Cfr. art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, il quale dispone che *nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.*

Le convenzioni devono prevedere il previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria,

Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

Pertanto la società Equitalia Giustizia S.p.A. deve provvedere alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 205 del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e s.m.i.⁵⁸;
- b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

La remunerazione per lo svolgimento di tali attività è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate.

⁵⁸ Art. 205, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:

Recupero intero, forfettizzato e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.

– Il progetto Polis e la Casa dei servizi di cittadinanza digitale

L'art. 8, comma 18-ter, D.L. n. 19/2024, al fine di assicurare la piena attuazione del progetto "Polis" - *Casa dei servizi di cittadinanza digitale*⁵⁹ anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore⁶⁰, attribuisce al personale (di Poste Italiane Spa) preposto allo *sportello unico di prossimità*, nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Proprio in virtù di tale qualificazione, il personale in questione è quindi autorizzato a procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica.

La novella ha chiarito che l'attività di identificazione degli interessati comprende anche l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato⁶¹ all'acquisizione dei relativi dati.

La norma dispone, infine, che la disciplina testé illustrata è riferibile anche al personale delle concessionarie di pubblici servizi con le quali il Ministero dell'interno abbia stipulato le convenzioni previste dalla legge per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici.

– Incremento dell'indennità di amministrazione per talune categorie di personale del MEF

Il diciannovesimo comma dell'art. 8, D.L. n. 19/2024 eleva di 400.000 euro⁶² il limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del

⁵⁹ Il progetto Polis – *Casa dei servizi di cittadinanza digitale* è previsto dal *Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza* ed è finanziato dall'art. 1, comma 2, lettera f), numero 1), del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101. Il progetto prevede la realizzazione di uno *sportello unico di prossimità* con la funzione di assicurare ai residenti dei comuni più piccoli (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) la possibilità di fruire dei servizi pubblici digitali mediante un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane. Il progetto prevede anche la creazione di una rete nazionale di spazi di *coworking*.

⁶⁰ A tal proposito si ricorda che l'erogazione del servizio è affidata a Poste italiane S.p.A.

⁶¹ Con gli effetti previsti dall'art. 34 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* (di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in tema di *legalizzazione di fotografie*.

⁶² 5,9 milioni di euro annui rispetto ai 5,5 milioni di euro precedentemente previsti.

personale, incluso quello dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato a svolgere le funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa. L'indennità, consistente in una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento, viene riconosciuta in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività richieste:

- le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni;
- il numero delle unità di personale interessato.

Le maggiorazioni sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività, attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato.

– Gli Interventi di competenza del MEF in materia di “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei”

Il Ragioniere generale dello Stato, con uno o più decreti ai sensi dell'art. 8, comma 20, D.L. n. 19/2024, individua e disciplina, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78⁶³ e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit

⁶³ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94.

indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

– La stabilizzazione del personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici

L'art. 8, comma 21, D.L. n. 19/2024, incrementa di ulteriori 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, le risorse previste dal *Fondo* istituito dall'art. 57, comma 3-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia* (convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente comma 3⁶⁴.

Agli oneri relativi, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalla soppressione del c.d. *Fondo Controesodo* previsto dall'art. 13-ter, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)⁶⁵.

⁶⁴ L'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, autorizza le regioni, gli enti locali (ivi comprese le unioni dei comuni) ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 (nonché gli *Enti parco nazionali* autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato) ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti, che abbia maturato determinati requisiti.

⁶⁵ Norma abrogata dall'art. 45, comma 1, dello stesso D.L. n. 19/2024.

– Gli interventi relativi alla società *Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*

Il comma 23, dell’art. 8, D.L. n. 19/2024 esclude l’applicabilità del divieto di all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite⁶⁶ rispetto *ai prestiti in conto soci e alla sottoscrizione di aumento del capitale sociale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*, qualora, al momento dell’adozione da parte della Giunta della regione Lombardia dell’atto con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2, determina modalità, tempi e condizioni per l’erogazione, la remunerazione e la restituzione delle risorse per la realizzazione delle Tratte autostradali B2 e C nell’ambito del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo⁶⁷, la società *Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.* abbia perdite, anche ultrannuali, *assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall’Autorità competente* e l’apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine

⁶⁶ Di cui all’art. 3, comma 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2004).

⁶⁷ Ai sensi dell’art. 6, comma 1, per la realizzazione delle Tratte autostradali B2 e C nell’ambito del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014, n. 42/2019 e alla delibera CIPESS n. 8/2023, oltre che per la bancabilità del progetto stesso, è autorizzata, a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., una spesa complessiva massima di euro 606.000.000,00 di cui:

- a) fino a euro 175.000.000,00 per prestito subordinato in conto soci, accantonati dal 2025 al 2031 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 25.000.000,00, che potranno essere erogati in misura pari agli importi accantonati;
- b) fino a euro 431.000.000,00 per la sottoscrizione di aumento del capitale sociale, di cui euro 68.000.000,00 accantonati nel 2024, euro 278.000.000,00 accantonati nel 2025, euro 25.000.000,00 accantonati nel 2026 e dal 2027 al 2029 in quote annuali di euro 20.000.000,00, che potranno essere versati con le modalità che individuerà la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, in coerenza con le fasi realizzative del progetto.